

# Nell'appalto non genuino il licenziamento va effettuato dal committente

## Cassazione

### Si applicano le tutele della somministrazione di lavoro irregolare

**Angelo Zambelli**

In caso di appalto non genuino il committente (datore di lavoro sostanziale) non può avvalersi del licenziamento effettuato dall'appaltatore (datore di lavoro formale), sulla base dell'interpretazione autentica effettuata dall'articolo 80-bis del Dl 34/2020, estendendo così a tale istituto l'applicabilità della disciplina prevista per la somministrazione di lavoro irregolare «per il parallelismo delle tutele dei lavoratori contro fenomeni interpositori irregolari o simulati». Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con sentenza 32412/2023, in relazione a una fattispecie in cui una lavoratrice, da un lato, ha agito in giudizio per l'inefficacia del licenziamento intimato dal formale datore di lavoro e, dall'altro, per far valere l'esistenza, sin dalla data di assunzione, di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del committente.

Il giudice di legittimità ha effettuato un'analisi circa l'applicabilità dell'articolo 80-bis al caso specifico, anche a fronte dell'abrogazione dell'articolo 27 del Dlgs 276/2003, e

276/2003, che rimanda per le conseguenze giuridiche all'articolo 27, comma 2, in tema di somministrazione irregolare. Quest'ultimo articolo, pur sostituito e riproposto nel contenuto dall'articolo 38 del Dlgs 81/2015, continuava a porre criticità sull'effettivo significato da dare agli «atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro» che devono essere intesi come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. L'articolo 80-bis del Dl 34/2020, quale norma di interpretazione autentica, ha disposto che tra quest'ultimi non rientra l'istituto del licenziamento.

La sentenza segna dunque una svolta importante in quanto la Suprema corte chiarisce come l'abrogazione dell'articolo 27 non ponga problemi di rimando alla disciplina della somministrazione irregolare e che attualmente «il rinvio contenuto nell'art. 29, Dlgs n. 276/2003 deve ora intendersi operante per la parte sostanziale al Capo IV del Dlgs n. 81/2015». In particolare chiarisce che il contenuto della norma di interpretazione autentica, pur riferendosi all'articolo 38 del Dlgs 81/2015, è applicabile «per identità di ratio e di tutela» ai casi di appalto irregolare «rappresentando un criterio esegetico di natura generale e di principio».

Infondata è risultata, infine, la censura del committente secondo cui l'articolo 80-bis non avrebbe efficacia retroattiva: la norma è invece «destinata ad operare per le contro-

dunque del venire meno del rinvio a opera dell'articolo 29 dello stesso decreto. La Cassazione ha affermato che, in caso di appalto irregolare, deve applicarsi l'articolo 29 del Dlgs

versie già avviate come per quelle future e trovando effetti retroattivi...su quei profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze».

© RIPRODUZIONE RISERVATA